Data ed ora messaggio: 02/05/2022 13:06:53

Oggetto: Aggiornamento FAQ - verifica green pass - obbligo vaccinale guariti

Da: "Direzione Regionale Toscana" <direzione-toscana@istruzione.it>

A: scuole-toscana@istruzione.it

Cc: usp.ar@istruzione.it, usp.fi@istruzione.it, usp.gr@istruzione.it, usp.li@istruzione.it, usp.lu@istruzione.it, usp.ms@istruzione.it, usp.pi@istruzione.it, usp.pt@istruzione.it, usp.po@istruzione.it, usp.si@istruzione.it

Si trasmette la comunicazione del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Segreteria Tecnica.

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Segreteria Direttore

Tel. 055/27251 - Fax 055/2478236

Da: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Segreteria Tecnica

Inviato: lunedì 2 maggio 2022 12:34 A: Lista delle Direzioni Regionali

Oggetto: aggiornamento FAQ – verifica green pass – obbligo vaccinale guariti

Con la presente si anticipano le seguenti FAQ in corso di pubblicazione nella sezione #IoTornoaScuola

Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?

No. Come stabilito dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID - 19 per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022. Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID - 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.

Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall'infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l'obbligo vaccinale?

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.

Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all'infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l'obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.

Considerato che l'apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l'eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
